



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0003584-22/03/2016-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di Rivamonte Agordino (BL)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
del Comune di Rivamonte Agordino (BL)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Rivamonte Agordino (BL).

La Sezione del Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato Istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 24/02/2016 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia specifica, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato Istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una dettagliata nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'Organo di Revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte prot. n. 6239 del 01/10/2015, venivano chiesti chiarimenti a codesto Comune.



San Marco 3538 - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041 2705416

e-mail: supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

L'Ente rispondeva con nota prot. n. 3671 del 09/10/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6513 del 21/10/2015). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione: al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria; allo sfioramento del parametro deficitario n. 6 (+42,08%) afferente il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti.

1. In relazione alla prima criticità rilevata dall'istruttoria risulta che l'ente, nell'esercizio considerato ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria reiterate complessivamente pari ad €. 422.844,30 per giorni 241, con mancata restituzione al tesoriere di €. 15.413,11, che incidono sul totale delle entrate correnti del 2,53% (seppure il parametro di deficitarietà n. 9 non risulti sfiorato).

In relazione a questo profilo, come noto, l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" prevede che: *"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli (374). 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210"*.

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. È da notare, in contrario, che il Comune in questione, oltre a ricorrere frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a sofferenze di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi



costante di finanziamento, mostra ormai i segnali di una situazione strutturalmente critica.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi suddetti derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'art. 5 del D.Lgs. 149/2011 e l'art. 148, commi 2 e 3 del TUEL prevedono che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 248, comma 5, secondo periodo del TUEL prevede che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale,*



accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.". Alla luce di ciò, e in vista dell'acclarata emersione degli indici sintomatici anzidetti, si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata a una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette.

2. Dall'esame della documentazione agli atti emerge che il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) è superiore al 40% (42,08%), come peraltro evidenziato in sede di risposta istruttoria dallo stesso ente. In tal modo violandosi il parametro obiettivo n. 6 per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (art. 242 del TUEL).

Il Collegio ritiene che la riconduzione del volume complessivo della spesa del personale entro il limite fissato dal parametro obiettivo n. 6 rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi. Ne consegue che, mediante l'osservanza dello stesso parametro, si possa anche concorrere a perseguire



l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale. Obiettivo, quest'ultimo, non più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma quale vero e proprio vincolo dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione.


Questa Sezione, conclusivamente, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'ente, rivolge al Comune di Rivamonte Agordino l'invito a verificare la possibilità di adottare misure atte a ricondurre il rapporto tra il volume complessivo della spesa di personale ed il volume complessivo delle varie entrate correnti dei Titoli I, II e III, entro il valore del 40%.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi

Giampiero Pizziconi





Deliberazione n. 193 /2016/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24/02/2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, Relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con

Il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



E
COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO
Comune di Rivamonte Agordino - Protocollo
Protocollo N.0001305/2016 del 23/03/2016

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Rivamonte Agordino (BL) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 6239 del 01/10/2015, con la quale il Magistrato Istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione Comunale



con nota prot. n. 3671 del 09/10/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6513 del 21/10/2015);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 06/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato Relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;


RITENUTO necessario che il Magistrato Istruttore/Relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

DISPONE

- che il Magistrato Relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate, affinché l'Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive in relazione:
 1. al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria complessivamente utilizzate che sono state pari ad €. 422.844,30 per giorni 241, con mancata restituzione al tesoriere di €. 15.413,11, che incidono sul totale delle entrate correnti del 2,53%;
 2. allo sfioramento del parametro deficitario n. 6 (+42,08%) relativo al volume complessivo delle spese di personale a




vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Rivamonte Agordino (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/02/2016.


Il Magistrato Relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **16 MAR. 2016**

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

